

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, SPAGNOLI, MACIS, FRACCHIA, GRANATI
CARUSO, BOTTARI***Presentata il 4 agosto 1983*

Responsabilità disciplinare dei magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge prevede un nuovo ordinamento della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il progetto si divide in tre sezioni: la prima contiene i principi generali, la seconda le norme di carattere sostanziale e la terza quelle di carattere processuale.

La prima sezione fissa i fondamentali diritti e doveri del magistrato, oltre al principio di legalità che appare essenziale in una materia di tale delicatezza. E, tra l'altro, determinata la non perseguibilità dell'attività giurisdizionale, la rilevanza disciplinare dei comportamenti extraprofessionali solo se abbiano avuto ripercussioni negative sull'esercizio delle funzioni o abbiano gravemente compromesso la imparzialità e la correttezza

del giudice, la garanzia della non perseguibilità dei comportamenti che di per sé costituiscano esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, il dovere, infine, di rispettare la riservatezza delle parti e dei terzi.

Nella seconda sezione sono tipicizzati (articoli 6 e 7) i singoli illeciti disciplinari, distinti a seconda che si tratti di illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni o fuori dell'esercizio delle funzioni. La tipologia è derivata dalle massime della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Per evitare che sfuggano alla sanzione comportamenti non previsti ma egualmente riprovevoli, l'articolo 8 del progetto prevede la possibilità di applicare le disposizioni dei due articoli precedenti anche a comportamenti analoghi a quelli ivi de-

scritti « se costituiscono violazione dei doveri inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o se compromettono gravemente l'imparzialità e la correttezza del magistrato ». Questa disposizione è sembrata un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza della tipicizzazione, da rispettare per la peculiarità delle funzioni giurisdizionali, e l'esigenza di non lasciare disciplinarmente indenni comportamenti censurabili, che ha ispirato in tutti gli altri ordinamenti disciplinari formule vaghe ed indeterminate per la descrizione degli illeciti.

Per quanto attiene al procedimento disciplinare, va sottolineato che, in adempimento del principio costituzionale e tenuto conto delle gravi disfunzioni cui ha dato luogo la doppia titolarità, si propone che l'azione disciplinare spetti al solo Ministro di grazia e giustizia. L'azione è discrezionale (articolo 107, secondo comma), ed è prevista una particolare procedura per garantire che il Ministro non trincerì la sua decisione di non agire dietro argomentazioni di carattere processuale: quando il Ministro decide di non esercitare l'azione disciplinare o di non più esercitarla, emana un decreto nel quale indica le generalità del magistrato, gli estremi del fatto, la violazione disciplinare ravvisabile, i motivi per cui non intende procedere (articolo 16). Il decre-

to è comunicato entro dieci giorni alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura; alle prime per le valutazioni attinenti alla responsabilità politica del Ministro, al secondo per conoscenza. La istruttoria in base al progetto, è compiuta non più dalla procura generale della Cassazione, ma dall'Ispettorato presso il Ministro; in caso di richiesta di proscioglimento gli atti vengono trasmessi ad una sezione istruttoria presso il Consiglio superiore della magistratura che può anche deliberare diversamente.

L'istituzione della sezione istruttoria, composta da sei membri, ha consigliato la riduzione della sezione disciplinare a sei componenti, rispetto ai nove attuali. In caso di parità di voti prevale la tesi più favorevole all'accusato, ma ne è fatta menzione nella decisione di proscioglimento.

Altri principi fondamentali sono la abolizione del trasferimento per incompatibilità determinata da ragioni obiettive, oggi previsto dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (articolo 37), la pubblicità delle udienze dinanzi alla sezione disciplinare (articolo 23), le relazioni semestrali al Parlamento del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro (articolo 36).

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Principio di legalità).

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Esercizio dei diritti costituzionali).

Il magistrato non è perseguibile per l'esercizio dei diritti costituzionali riconosciuti a tutti gli altri cittadini, salvo che le modalità con le quali il diritto è esercitato costituiscano di per sé uno degli illeciti specificamente previsti negli articoli 6 e 7.

ART. 3.

(Doveri del magistrato).

Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli dalla legge con equilibrio, imparzialità, diligenza e correttezza.

In particolare, ha il dovere di mantenersi estraneo rispetto agli interessi delle parti del procedimento, di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, di portare a compimento senza ritardo gli affari che gli vengono affidati.

Nell'esercizio dei poteri discrezionali il magistrato deve in ogni caso rispettare i diritti fondamentali della persona e in particolare il diritto alla riservatezza delle parti, dei testimoni e di tutti gli altri interessati.

ART. 4.

(Sindacato disciplinare sui comportamenti extra professionali).

I comportamenti tenuti dal magistrato fuori dall'esercizio delle funzioni possono essere oggetto di sindacato disciplinare solo se abbiano avuto gravi ripercussioni negative sull'esercizio delle funzioni o abbiano gravemente compromesso la sua imparzialità e la sua correttezza.

ART. 5.

(Non perseguibilità dell'attività giurisdizionale).

Il magistrato non è perseguibile per la interpretazione ed applicazione della legge, per le richieste formulate e i provvedimenti adottati, per la valutazione degli indizi, degli elementi di fatto e delle prove quando essa è rimessa al suo giudizio.

SEZIONE II.

ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

ART. 6.

(Illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

Costituiscono illecito disciplinare:

1) la grave, evidente ed indiscutibile violazione di legge dovuta ad assoluta negligenza o a dolo;

2) l'ingiustificato ritardo nel compimento di un atto del suo ufficio;

3) lo scarso rendimento nel lavoro in rapporto al carico dell'ufficio e a quello degli affari assegnati, salvo che ricorrano gravi motivi di giustificazione;

4) il ricorso ad estranei all'ordine giudiziario per l'adozione di provvedimenti o per la stesura delle relative motivazioni:

5) i comportamenti diretti a favorire illegittimamente una delle parti;

6) gli atti di abituale favoritismo nei confronti di difensori, consulenti e periti;

7) i comportamenti abitualmente scorretti nei confronti di altri magistrati, collaboratori, addetti all'ufficio, testimoni, difensori, periti;

8) l'intromissione nell'attività di altro magistrato per indurlo a violare il dovere d'imparzialità;

9) la mancata denuncia di casi di incompatibilità e l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

10) l'inosservanza di norme regolamentari o di disposizioni adottate nelle forme prescritte dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti, in materia di servizio giudiziario o di attività di ufficio, quando sia conseguito un danno per il servizio giudiziario o per l'attività dell'ufficio;

11) l'ingiustificato inadempimento di specifici doveri professionali imposti dalla legge;

12) l'agevolazione, anche colposa, della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando è idonea a pregiudicare lo svolgimento dell'attività processuale o ledere diritti di una parte del processo o di terzi;

13) la violazione dell'obbligo di verbalizzazione degli atti processuali;

14) il ricorso nella motivazione di un provvedimento, senza giustificato motivo, ad espressioni gravemente lesive della dignità delle parti, dei testimoni o di terzi;

15) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio quando è derivato un danno al concreto svolgimento dell'attività giudiziaria;

16) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi immediatamente reperibile, quando tale obbligo è imposto dalla legge o da

una disposizione amministrativa adottata nelle forme prescritte dagli organi competenti;

17) l'assenza dall'ufficio non comunicata al dirigente o priva di giustificato motivo per un periodo di tempo non inferiore a quattro giorni;

18) l'ingiustificata discriminazione da parte del dirigente nei confronti di magistrati che compongono l'ufficio da lui diretto;

19) la propria ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio;

20) l'illegittima intromissione da parte del dirigente dell'ufficio, del presidente di una sezione o di un collegio nell'attività di altro magistrato dell'ufficio, della sezione o del collegio;

21) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, del rapporto agli organi competenti in ordine a fatti suscettibili di valutazione disciplinare compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio.

ART. 7.

(Illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

Costituiscono, inoltre, illecito disciplinare:

1) l'uso della qualità di magistrato per motivi estranei alle funzioni esercitate e allo scopo di trarre ingiusto vantaggio per sé o per altri;

2) l'uso in pubblico di sostanze stupefacenti, l'ubriachezza abituale, l'erogazione di mutui ad interesse esoso, l'abituale partecipazione a giochi d'azzardo, l'abituale inadempimento di obblighi contrattualmente assunti; tenere abitualmente altri comportamenti irregolari e tali da limitare l'attendibilità di cui deve godere il magistrato nello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) trattene rapporti di dimestichezza o di affari con persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, ovvero con persona dichiarata delinquente abituale o sottoposta a misura di prevenzione o condanna per gravi delitti dolosi;

4) la commissione di un delitto doloso o di un delitto colposo con previsione dell'evento o di altro delitto colposo punito con la reclusione non inferiore a due anni; l'estinzione del delitto per amnistia, per prescrizione, per remissione di querela o la improcedibilità per mancanza di querela non escludendo l'illecito disciplinare;

5) la pubblica ed ostentata manifestazione di consenso o di dissenso in ordine a processi in corso quando per la posizione del magistrato nell'ordine giudiziario o per le modalità con cui il giudizio è espresso, esso costituisce una forma di coartazione o di intimidazione dei magistrati investiti del processo;

6) l'attribuzione a sé stesso in atto destinato ad avere rilevanza esterna, di provvedimenti redatti invece da altri magistrati;

7) l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giurisdizionale o, in caso di compatibilità, senza l'autorizzazione dell'organo competente;

8) l'abituale svolgimento di attività retribuita di qualsiasi specie senza autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; non possono essere autorizzati incarichi che, in relazione alla natura, ai soggetti, alla sproporzione del compenso rispetto alla prestazione, mettano in pericolo l'attendibilità del magistrato.

ART. 8.

(Analogia).

Le previsioni degli articoli 6 e 7 sono applicabili anche a comportamenti analoghi a quelli ivi descritti, se costituiscono

violazione dei doveri inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o se compromettono gravemente l'imparzialità e la correttezza del magistrato.

ART. 9.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo;
- 5) la destituzione.

L'ammonizione consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri; è rivolta oralmente dal capo dell'ufficio dove il magistrato presta servizio il quale ne redige verbale trasmettendone copia al Consiglio superiore della magistratura.

La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della sentenza.

La perdita dell'anzianità va da due mesi a due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica, ed è determinato dalla sezione disciplinare. La perdita dell'anzianità ha soltanto effetti giuridici.

La temporanea incapacità ad incarico direttivo va da sei mesi a due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, gli vengono conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica; alla scadenza del termine non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive anteriormente svolte.

La destituzione determina la cessazione del rapporto di servizio ed è eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia. Il magistrato destituito non può essere riammesso in servizio.

La destituzione si applica in ogni caso quando per un delitto doloso è stata inflitta condanna a pena detentiva e per un delitto colposo è stata inflitta la reclusione in misura superiore a due anni; allo stesso modo si procede quando è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 10.

(Trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio).

Nell'infliggere una sanzione diversa dalla destituzione, la sezione disciplinare può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza del magistrato nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Il trasferimento è disposto in ogni caso quando ricorre una delle violazioni previste dai numeri 6, 7, 8, 17, 18 e 20 dell'articolo 6 e dai numeri 1, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 7.

SEZIONE III.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 11.

(Notizie di illeciti disciplinari).

Le notizie relative ad illeciti disciplinari sono comunicate al Ministro e al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro ogni fatto che possa costituire illecito disciplinare e di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle funzioni.

I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai diri-

genti degli uffici quei fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano suscettibili di valutazione disciplinare.

Il Ministro comunica al Consiglio superiore della magistratura le notizie di illecito disciplinare a lui pervenute.

ART. 12.

(Titolarietà dell'azione disciplinare).

L'azione disciplinare può essere promossa soltanto dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 13.

(Termini di prescrizione).

L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro ha avuto notizia dell'illecito disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'accusato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi alla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, se l'accusato vi consente.

Il corso dei termini è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.

Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'accusato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'accusato.

ART. 14.

(Composizione della sezione istruttoria).

Della sezione istruttoria fanno parte sei componenti effettivi e tre supplenti.

I sei componenti effettivi sono due componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali con funzione di presidente ed un altro con funzioni di vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato di Corte d'appello, un magistrato di tribunale ed un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono un magistrato di cassazione, un magistrato scelto tra le altre categorie e un componente eletto dal Parlamento.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio; in caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è eletto il più anziano di età.

ART. 15.

(Istruttoria del Ministro).

Il Ministro, ricevuta la notizia di un illecito disciplinare, se intende procedere, invia comunicazione scritta all'interessato, informandolo del fatto addebitatogli, e dispone le indagini necessarie.

Fuori del caso previsto dall'articolo 16, se non esistono i presupposti per procedere, il Ministro trasmette gli atti alla Sezione istruttoria del Consiglio superiore della magistratura chiedendo di pronunciare decreto di archiviazione.

Quando il Ministro esercita l'azione disciplinare, della istruttoria è incaricato l'Ispettorato generale.

L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla comunicazione, anche con l'assistenza di un difensore, e di presentare memorie.

Si applicano le norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.

Terminata l'istruttoria, il Ministro, se vi sono sufficienti prove a carico dell'accusato, chiede alla Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura che venga fissata la data del giudizio e le trasmette gli atti.

Quando non vi sono sufficienti prove a carico dell'accusato, il Ministro trasmette gli atti alla sezione istruttoria chiedendo il proscioglimento dell'accusato.

ART. 16.

(Non esercizio dell'azione disciplinare da parte del Ministro).

Il Ministro può decidere in qualsiasi momento, ma prima della trasmissione degli atti alla sezione disciplinare o alla sezione istruttoria, di non esercitare o di non più esercitare l'azione disciplinare quando, pur potendosi ravvisare l'illecito e pur essendo esso addebitabile ad un magistrato, non ne ritiene opportuna la punizione.

In tal caso emette un decreto nel quale indica le generalità del magistrato, gli estremi del fatto, la violazione disciplinare ravvisabile, i motivi per cui non ritiene opportuno procedere.

Il decreto è comunicato entro dieci giorni alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura.

ART. 17.

(Attività della sezione istruttoria).

Ricevuti gli atti a norma dell'articolo 15, il presidente convoca la sezione istruttoria e nomina un relatore. La sezione istruttoria, se ritiene fondata la richiesta di archiviazione emette il relativo decreto; se ritiene che vi sono sufficienti prove a carico dell'accusato, chiede alla sezione disciplinare che venga fissata la data del giudizio. Se risulta che il fatto non sussiste, che non costituisce illecito disciplinare o che non è stato commesso dall'accusato, la sezione disciplinare proscioglie l'accusato enunciandone i motivi nella sentenza.

La sezione disciplinare può disporre supplementi di istruttoria; si applicano le

norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.

In nessun caso può essere richiesta la fissazione della data del giudizio se non si è proceduto all'interrogatorio dell'accusato.

ART. 18.

(Nomina del difensore).

L'accusato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un magistrato di qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

ART. 19.

(Organo della istruttoria).

All'istruttoria procede, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 15, il capo dell'Ispettorato o, su sua delega, un altro magistrato dello stesso ufficio.

Nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 17, il presidente della sezione istruttoria può incaricare dello svolgimento della indagine o del compimento di singoli atti istruttori il relatore o altri componenti della sezione.

La sezione istruttoria è equiparata nel corso della istruttoria al pubblico ministero; l'equiparazione vale anche per i singoli componenti incaricati del compimento di atti istruttori.

ART. 20.

(Atti della istruttoria).

Chi procede alla istruttoria può compiere ispezioni, esperimenti, perquisizioni, sequestri, interrogatori di testimoni, riconoscizioni e confronti a norma delle disposizioni del titolo II del libro II del codice di procedura penale; può altresì disporre l'accompagnamento coattivo dei testi e, in caso di confronto, dell'accusato; può disporre l'arresto provvisorio del te-

stimone a norma dell'articolo 359 del codice di procedura penale; deve interrogare l'accusato informandolo di tutti gli elementi di prova raccolti a suo carico; può avvalersi della polizia giudiziaria.

I testimoni, i periti, gli interpreti, la polizia giudiziaria e tutti coloro che direttamente o indirettamente intervengono in atti della istruttoria disciplinare hanno nei confronti di chi procede alla istruttoria gli stessi obblighi che la legge impone loro nei confronti dell'autorità giudiziaria. Si applicano gli articoli 366, 372, 373, 376, 377 del codice penale.

L'accusato, direttamente o tramite il suo difensore, può partecipare agli atti istruttori nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura penale per l'imputato.

Nelle indagini si applicano le regole della istruttoria sommaria.

ART. 21.

(Segretezza degli atti istruttori).

Tutti coloro che compiono o concorrono a compiere atti di istruttoria disciplinare sono tenuti al segreto d'ufficio per ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

Non sono segrete la richiesta di archiviazione del Ministro alla sezione istruttoria, la richiesta di fissazione della data del giudizio, il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimento dell'accusato.

Non è segreto il decreto con il quale il Ministro decide di non esercitare l'azione penale a norma dell'articolo 14.

ART. 22.

(Composizione della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare è composta allo stesso modo della sezione istruttoria, ma nessun componente di una sezione può contemporaneamente far parte dell'altra.

Il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura presiede la sezione disciplinare; in sua sostituzione la presiede l'altro componente eletto dal Parlamento.

ART. 23.

(Pubblicità delle udienze).

Le udienze della sezione disciplinare sono pubbliche.

ART. 24.

(Funzioni di pubblico ministero).

Le funzioni del pubblico ministero dinanzi alla sezione disciplinare sono esercitate dal Ministro di grazia e giustizia quando si tratta di uno dei casi previsti dal sesto comma dell'articolo 15 e dal Presidente della sezione istruttoria nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 17.

Il Ministro può delegare, volta per volta, il sottosegretario alla giustizia o il magistrato che dirige l'Ispettorato, il quale può incaricare altro magistrato dello stesso ufficio.

Il Presidente della sezione istruttoria può delegare altro componente della sezione.

ART. 25.

(Poteri della sezione disciplinare).

Alla sezione disciplinare sono attribuiti gli stessi poteri che può esercitare chi procede alla istruttoria.

ART. 26.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, lo

intervento del difensore, se nominato, sentito per ultimo l'accusato.

I motivi della decisione sono depositati entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza.

ART. 27.

(Parità di voti).

La sezione istruttoria e la sezione disciplinare deliberano a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'accusato e nel provvedimento si fa menzione dell'avvenuta parità di voti.

La sezione disciplinare può ritenere che costituisce illecito disciplinare il fatto previsto dal n. 1 dell'articolo 6 solo con l'unanimità dei componenti.

ART. 28.

(Rapporti con il giudizio penale).

L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dalla azione penale relativa al medesimo fatto. Se è iniziato il processo penale per lo stesso fatto, il procedimento disciplinare si sospende fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza.

Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto.

ART. 29.

(Sospensione cautelare necessaria).

Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento di coercizione personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

La sospensione permane sino a quando sia pronunciata nell'istruzione sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o, nel giudizio, sentenza irrevocabile di assoluzione.

Tuttavia la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, allorché sia cessata la misura di coercizione personale.

La competenza per i provvedimenti previsti nel presente articolo è attribuita alla sezione disciplinare, su richiesta di chi esercita le funzioni di pubblico ministero.

Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio.

ART. 30.

(Provvedimenti cautelari).

Nella fase istruttoria, quando vi sono gravi indizi di responsabilità e ricorrono specifiche esigenze cautelari, il Ministro o la sezione istruttoria può richiedere alla sezione disciplinare la sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ovvero l'assegnazione a funzioni diverse, anche in altra sede, ovvero il suo trasferimento in altra sede.

Dopo la fase istruttoria il provvedimento può essere assunto dalla sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero.

ART. 31.

(Procedimento per il giudizio di sospensione).

Sulla richiesta di sospensione e sulla istanza di revoca la sezione disciplinare decide in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero e l'interessato. Questi può farsi assistere da un difensore.

Con la medesima procedura in camera di consiglio la sezione disciplinare dichiara la sospensione necessaria.

ART. 32.

(Ricorso per Cassazione).

Contro le sentenze e i provvedimenti in materia di sospensione o di assegnazione di funzioni diverse, l'accusato e il Ministro o la sezione istruttoria possono proporre ricorso per Cassazione, nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale.

La Cassazione decide a sezioni unite penali.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo tranne che per determinare l'eventuale esistenza di condizioni di ineleggibilità al Consiglio superiore della magistratura o ai consigli giudiziari e quando l'illecito è costituito dal fatto previsto dal numero 1 dell'articolo 6.

ART. 33.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso).

Quando l'accusato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o dalla destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta o sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

ART. 34.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni o trasferito a norma degli articoli 29 e 30 ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora venga assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore

ufficio, analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

ART. 35.

(Rinvio).

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sezione si applicano per analogia le disposizioni del codice di procedura penale.

ART. 36.

(Relazioni al Parlamento).

Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno il Ministro presenta al Parlamento una relazione sull'esercizio della azione disciplinare nel semestre precedente indicando, tra l'altro, le denunce pervenute, le azioni iniziate, le richieste effettuate a norma del sesto e del settimo comma dell'articolo 15.

Entro gli stessi termini il Consiglio superiore della magistratura invia al Parlamento una relazione su procedimenti disciplinari relativa al semestre precedente, indicando, tra l'altro, le denunce pervenute, gli atti trasmessi dal Ministro, i decreti di archiviazione emessi, le sentenze pronunciate.

ART. 37.

(Modifica dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511).

Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Essi possono tuttavia, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18, 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

ART. 38.

(Modifica dell'articolo 8
della legge 24 marzo 1958, n. 195).

L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, e in particolare per conoscere le necessità dei singoli uffici giudiziari o per verificare la corrispondenza del funzionamento di tali uffici ai criteri di imparzialità e buon andamento, può disporre ispezioni direttamente o avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia.

Al Consiglio sono altresì comunicate tutte le altre relazioni redatte dall'Ispettorato generale ».

ART. 39.

(Modifica dell'articolo 7
della legge 12 agosto 1962, n. 1311).

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari per lo scopo indicato nel primo comma ».

ART. 40.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.